

**D.P.Reg. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.** <sup>(1)</sup>.

**L.R. n. 6/2003: Regolamento di esecuzione della L.R. n. 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della L.R. n. 4/2001 (Legge finanziaria 2001).**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 52.

---

#### Il Presidente

Visto l'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* - "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" che autorizza l'Amministrazione regionale tra l'altro a concedere garanzie per favorire l'acquisto della prima casa;

Visto l'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001), che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

Visto il "Regolamento di esecuzione della *legge regionale n. 6/2003* concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale n. 4/2001*" approvato con proprio *D.P.Reg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.*;

Ritenuto di rivedere parte dei criteri e delle modalità di esecuzione al fine di dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo;

Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 96 dd. 8 settembre 2010, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla Delib.G.R. 4 agosto 2010, n. 1539 in ordine alla proposta di approvazione del suddetto "Regolamento di esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001)";

Vista la Delib.G.R. 24 settembre 2010, n. 1858 che ha approvato in via definitiva il "Regolamento di esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001)";

Ritenuto di adottare il citato "Regolamento di esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001)";

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme Delib.G.R. 24 settembre 2010, n. 1858;

Decreta

---

---

**[Articolo unico]**

1. È emanato il “Regolamento di esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001)” nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
  3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 

---

**Allegato**

**Regolamento di esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001)**

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento in esecuzione della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4* (Legge finanziaria 2001).
- 
-

## **Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'*articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale n. 4/2001*;

b) Mediocredito: la Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che amministra il Fondo, mediante i propri organi sociali;

c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con Mediocredito;

d) Garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 – titolo V delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999;

e) Mutuo fondiario: operazione di credito a rimborso rateale perfezionata ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 385/1993*;

f) Prima casa: unico alloggio di proprietà, adibito ad abitazione e residenza dei beneficiari nell'interesse dei quali è rilasciata la garanzia.

---

## **Art. 3** *Tipologie di intervento.*

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo sono finalizzati all'acquisto, alla costruzione, al completamento della costruzione, al recupero o al completamento del recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

---

## **Art. 4** *Caratteristiche degli interventi di acquisto.*

1. Ai fini della concessione della garanzia integrativa per gli interventi di acquisto il contratto di compravendita della proprietà di un immobile deve essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata.

2. L'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità alla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia un'impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

---

---

**Art. 5** *Caratteristiche degli interventi di costruzione, di completamento di costruzione, di recupero, di completamento di recupero.*

1. Per interventi edilizi diretti alla costruzione o al recupero si intendono i seguenti:

a) nuova costruzione, intesa come costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati come definita dall'*articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia);

b) ampliamento, come definito dall'*articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19/2009*;

c) ristrutturazione edilizia, come definita dall'*articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/2009*;

d) ristrutturazione urbanistica, come definita dall'*articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 19/2009*;

e) restauro e risanamento conservativo, come definito dall'*articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 19/2009*.

2. Il rilascio della garanzia integrativa può essere chiesto anche per il completamento degli interventi edilizi di cui al comma 1.

3. Alla data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata i lavori non devono risultare già conclusi e il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa, ovvero essere pieno proprietario dell'immobile. Entro la data di stipulazione del mutuo fondiario, il richiedente deve risultare intestatario del titolo abilitativo edilizio.

4. Gli interventi riguardanti fabbricati esistenti possono essere realizzati anche su immobili o vani precedentemente destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione.

---

---

**Art. 6** *Requisiti soggettivi.*

1. I soggetti privati che chiedono la garanzia devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione;

c) non essere proprietari, o nudi proprietari, per l'intero di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.

2. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b).

3. Possono presentare domanda persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

---

---

**Art. 7** *Forma ed entità della garanzia.*

1. Il Fondo rilascia una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse del soggetto richiedente da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata.

2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80 per cento del valore dei beni oggetto degli interventi di cui all'*articolo 3*. L'importo massimo della garanzia è di 42.500 euro.

3. L'importo originario della garanzia viene ridotto gradualmente mediante successive decurtazioni corrispondenti all'ammontare delle prime quote capitali così come previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario ovvero mediante estinzione anticipata parziale del mutuo medesimo.

4. La garanzia può coprire fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata in linea capitale e per gli interessi previsti dal contratto di mutuo fondiario.

5. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.

---

---

**Art. 8** *Cumulabilità con altre agevolazioni.*

1. La garanzia è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali altre agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.

---

---

**Art. 9** *Competenze e responsabili del procedimento.*

1. Ai fini del Titolo I, Capo II della *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7*(Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande presentate, al loro inoltro a Mediocredito nonché all'acquisizione di ogni documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative, sono di competenza delle banche convenzionate;

b) l'istruttoria delle domande presentate nonché il rilascio della garanzia integrativa, la verifica sugli obblighi dei beneficiari e l'attivazione del Fondo sono di competenza di Mediocredito.

---

---

**Art. 10** *Caratteristiche dei mutui.*

1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385* (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo e gli obblighi dei beneficiari di cui all'*articolo 17*.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, liberamente concordato tra le parti.

3. I mutui garantiti dalle garanzie rilasciate dal Fondo non possono superare il valore degli alloggi ipotecati, ovvero i costi delle opere da eseguire alla data della domanda, e devono avere una durata compresa tra i dieci e i trent'anni.

4. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro il termine perentorio di centottanta giorni nel caso di acquisto di cui all'*articolo 4*, ovvero entro il termine perentorio di quattro anni nei casi di costruzione, recupero e loro completamento di cui all'*articolo 5*, dalla data di ricevimento da parte della banca convenzionata della comunicazione da parte di Mediocredito, di avvenuta emissione della garanzia.

---

---

**Art. 11** *Presentazione della domanda.*

1. La domanda di rilascio della garanzia é presentata a Mediocredito, per il tramite della banca convenzionata.
2. La domanda è presentata durante tutto l'anno.
3. La domanda è redatta sul modello di cui all'*Allegato A* e deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'*articolo 6* attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I soggetti richiedenti titolari della domanda, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.
5. Il richiedente è tenuto a comunicare a Mediocredito e alla banca convenzionata ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto agevolativo.
6. La banca convenzionata inoltra la domanda a Mediocredito entro quindici giorni dalla data di deliberazione del finanziamento bancario, eventualmente condizionato all'ammissione alla garanzia del Fondo.

---

**Art. 12** *Produzione dei documenti.*

1. La documentazione di cui al presente regolamento va presentata in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000* e deve essere completa e fatta pervenire a mani, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini fissati.
2. Ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000* ai fini del rispetto del termine fissato fa fede la data del timbro postale qualora la documentazione inviata a mezzo raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

---

**Art. 13** *Rilascio della garanzia.*

1. Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo alla domanda pervenuta.
  2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo fondiario sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e si esprime sull'ammissibilità della stessa.
  3. Subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, entro i medesimi quindici giorni Mediocredito emette la garanzia a favore della banca convenzionata nell'interesse dei richiedenti utilizzando lo schema di cui all'*Allegato B* ovvero rigetta la domanda.
  4. Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti o alla banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti sono ricevuti da Mediocredito.
  5. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti Mediocredito procede al rigetto della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.
  6. Entro cinque giorni dal rilascio della garanzia o dal rigetto della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, Mediocredito comunica alla banca convenzionata e ai richiedenti la determinazione assunta.
  7. Nel caso di concessione della garanzia, entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo fondiario, la banca convenzionata comunica a Mediocredito l'avvenuta erogazione allegando il piano di ammortamento del mutuo medesimo, utilizzando lo schema di cui all'*Allegato C*.
- 
- 

#### **Art. 14** *Estinzione della garanzia.*

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata dell'originario piano di ammortamento coperta dalla garanzia senza che la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo è estinta.
  2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo medesimo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento a Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo fondiario.
-

---

**Art. 15** *Obblighi di Mediocredito.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 47 del decreto legislativo n. 385/1993*, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'*articolo 13 del medesimo decreto legislativo*, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.
2. Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'*articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 4/2001* provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, un avviso e a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche di stipulare la convenzione di cui al comma 1.
3. Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

---

**Art. 16** *Obblighi della banca convenzionata.*

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo fondiario, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità e la documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative previste dal presente regolamento.
  2. La banca convenzionata trasmette a Mediocredito entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero a sua richiesta l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolte.
  3. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette a Mediocredito copia della comunicazione stessa e un estratto conto aggiornato della rate di mutuo insolte entro quindici giorni dalla data dell'invio.
  4. La banca convenzionata comunica tempestivamente a Mediocredito, e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o variazione contrattuale relativa al mutuo.
-

---

**Art. 17** *Obblighi dei beneficiari.*

1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio entro duecentosettanta giorni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito.
2. Mediocredito acquisisce annualmente dai registri anagrafici dei Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.
3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.
4. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza di uno dei coniugi beneficiari qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

---

**Art. 18** *Attivazione del Fondo.*

1. La banca convenzionata, che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo copia del ricorso al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e copia del successivo atto di precetto entro quindici giorni dalla data di acquisizione degli atti stessi.
2. A conclusione di tutte le procedure atte ad escutere ogni altra garanzia la Banca convenzionata entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica a Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e chiede l'escussione della garanzia.
3. Mediocredito, dopo aver verificato i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca convenzionata.

---

**Art. 19** *Inefficacia della garanzia.*

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che la banca convenzionata avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione al Mediocredito previsto all'*articolo 16*, comma 3;

c) la perdita di cui all'*articolo 18*, comma 2, subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza o mancato adempimento, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito;

d) la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento oltre il termine di cui all'*articolo 14*, comma 1.

---

---

#### **Art. 20** *Disponibilità del Fondo.*

1. Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e comunica ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte l'avvenuto rigetto delle stesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

---

---

#### **Art. 21** *Successione nella garanzia.*

1. In caso di morte del mutuatario nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, può essere presentata a Mediocredito per il tramite della Banca convenzionata istanza di subentro nella garanzia, di cui all'*Allegato D*, entro il termine di un anno dalla data del decesso.

2. All'istanza di subentro deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 da parte dei soggetti subentranti, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;

b) il certificato di morte del mutuatario beneficiario della garanzia;

c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;

d) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario della garanzia.

4. I soggetti titolari dell'istanza di subentro, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

---

## **Art. 22** *Trasferimento della garanzia.*

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei mutuatari nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare istanza di subentro nella garanzia, di cui all'*Allegato D*, a Mediocredito per il tramite della Banca convenzionata e produrre la seguente documentazione, entro il termine di un anno dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;
- b) il certificato di cambio di residenza del cobeneficiario;
- c) sentenza di divorzio o sentenza di separazione, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale, o dichiarazione dei beneficiari da rendersi ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000* attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza more uxorio;
- d) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà successivo al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio o al trasferimento della residenza del cobeneficiario;
- e) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'*articolo 6*, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;
- f) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario della garanzia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

---

---

**Art. 23** *Termini.*

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.
  2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 

---

**Art. 24** *Rinvio.*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla *legge regionale n. 7/2000*.
- 

---

**Art. 25** *Rinvio dinamico.*

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
- 

---

**Art. 26** *Disposizione transitoria.*

1. Il *D.P.Reg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.*(Regolamento di esecuzione della *legge regionale n. 6/2003* concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'*articolo 5 della legge regionale n. 4/2001*) continua ad applicarsi alle domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
-

---

**Art. 27** *Modulistica.*

1. Alle modifiche degli allegati previsti dal presente regolamento regionale, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

---

---

**Art. 28** *Abrogazione.*

1. È abrogato il regolamento emanato con *D.P.Reg. n. 0120/Pres. del 2004.*

---

---

**Art. 29** *Entrata in vigore.*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

**Allegato A (riferito all'*art. 11*)**  
**[Domanda di rilascio della garanzia integrativa]**

Scarica il file

---

---

**Allegato B (riferito all'*art. 13, comma 3*)**  
**[Fideiussione del fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale]**

Scarica il file

---

---

**Allegato C (riferito all'*art. 13*, comma 7)**  
**[Comunicazione erogazione a saldo del mutuo]**

Scarica il file

---

---

**Allegato D (riferito agli *artt. 21* e *22*)**  
**[Domanda di subentro]**

Scarica il file